Pubblicata sul sito istituzionale il 02/02/2017 Reg. N°85

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **7** del Reg. del 30/01/2017	**OGGETTO:**	Ricorso per motivi aggiunti dinanzi al TAR di Lecce avverso il provvedimento della Regione Puglia (determinazione dirigenziale n. 392 del 7.12.2016) di conferma della misura dell'ecotassa per l`anno 2016 - Conferimento incarico legale

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di GENNAIO alle ore 13:45, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Dr. Giuseppe TONDO.

Assessori	Presenti	Assenti
TONDO Giuseppe	Sì	
QUARANTA Paolo	Sì	
RUGGERI Alessandro	Sì	
D'AMONE Margherita	Sì	
FINA Michele Arcangelo	Sì	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

---

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000	
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. **Il Capo Settore** F.to Avv. Maria Loredana MELE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. **Il Responsabile del Servizio Finanziario** F.to Dr. Antonio PERRONE

Impegno di Spesa						
Cap.	*Art.*	*Anno*	*Descrizione*	*Impegno*	*Subimp.*	*Importo*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Salice Salentino procede alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono poi sottoposti a un complesso procedimento che si articola nel previo trattamento di selezione automatica e di biostabilizzazione, così ricavando, dai rifiuti biostabilizzati, una frazione secca e una frazione umida;

- che la frazione secca è destinata al recupero di energia mediante impianti di termovalorizzazione, mentre quella umida è destinata alla discarica di servizio; più precisamente, la frazione umida (organica) viene a distinguersi in Frazione Organica Stabilizzata (FOS) e scarti e sovvalli e solo questi ultimi vengono conferiti in discarica;

- che tale complesso procedimento avviene per il tramite dei trattamenti che vengono eseguiti presso l'impianto ove vengono conferiti i rifiuti del Comune ricorrente;

CONSIDERATO:

- che con determina dirigenziale n. 276 del 27.12.2013 e con successive determine n. 225 del 28.10.2014 e n. 18 del 15.01.2015 la Regione Puglia ha approvato l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014 per ciascun Comune della provincia di Lecce, negando il riconoscimento della premialità prevista dall'art. 3, co. 40, L. 549/95;

- che la Regione ha ritenuto così di fare applicazione dell'art. 7 comma 8 della L.R. 30.12.2011 n. 38 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato l'ammontare dell'Ecotassa per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani "a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 a tonnellata";

- che la determinazione del tributo speciale (d'ora in poi, Ecotassa) effettuata da parte della Regione non ha considerato il particolare e complesso trattamento al quale i rifiuti sono assoggettati prima del conferimento in discarica con l'esito finale della produzione degli scarti e/o sovvalli per i quali la legislazione statale prevede un abbattimento della ecotassa al 20%;

- che i provvedimenti regionali sono stati impugnati innanzi al TAR Lecce, che, con ordinanza n. 2356 del 10.7.2015, ha accolto la tesi della riconducibilità dei rifiuti conferiti in discarica agli "scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica";

- che il TAR ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale affinchè accerti la contrarietà della normativa regionale con quella nazionale;

- che con determina n. 428 del 7.10.2015 la Regione Puglia ha determinato la misura dell'ecotassa a carico dei Comuni della Provincia di Lecce per l'anno 2015 non tenendo conto dei principi affermati dal TAR di Lecce e anche tale determina è stata impugnata innanzi al TAR;

- che con determina n. 682 del 24.12.2015 la Regione Puglia ha fissato la misura dell'ecotassa a carico dei Comuni della Provincia di Lecce per l'anno 2016, ancora una volta obliterando i principi affermati dal TAR di Lecce nell'ordinanza n. 2356 del 10.7.2015;

- che questa Amministrazione ha già proposto ricorso avverso la determinazione

dell'ecotassa per l'anno 2016, nonché impugnato per motivi aggiunti – al fine di non pregiudicare l'esito del ricorso già proposto – le due determinazioni regionali successive (ovvero la n. 226/2016 e n. 290/2016) confermative dell'importo dell'ecotassa per l'anno anzidetto, con alcune marginali correzioni rispetto a quanto contenuto nella precedente determinazione n. 682/2015;

PRESO ATTO:

- che la Corte Costituzionale ha fissato l'udienza del 22 marzo 2017 per decidere sulla questione di costituzionalità rimessa dal TAR Lecce con ordinanza del 10 luglio 2015 in accoglimento del ricorso proposto avverso le determinazioni regionali che fissano l'ecotassa in misura maggiorata rispetto ai parametri nazionali;

- che, nelle more della decisione della Corte, con determinazione n. 392 del 7 dicembre 2016 la Regione Puglia ha confermato l'importo dell'ecotassa a carico dei Comuni per l'anno 2016 in misura superiore all'importo di €/t 5,16, che dovrebbe invece essere corrisposto in applicazione della normativa statale;

RITENUTO opportuno estendere l'impugnazione al nuovo summenzionato atto regionale al fine di non pregiudicare l'esito del ricorso già proposto e decadere sia dall'azione di annullamento, sia dalla possibilità di chiedere il rimborso delle maggiori somme versate all'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale;

RITENUTO, altresì, di proseguire il contenzioso in commento con l'Avv. Luigi Quinto da Lecce, al quale – tra gli altri – è stato conferito mandato per la rappresentanza dell'Ente anche nel giudizio da ultimo proposto avverso l'atto dirigenziale regionale determinativo dell'Ecotassa per l'anno 2016 (determinazione n. 682/15 e successive), tuttora pendente e nel quale andrà ad inserirsi il nuovo gravame per motivi aggiunti;

VISTA la nota PEC del 2.1.2017, acquisita al prot. gen. n. 56/17 del 3.1.2017, con la quale il professionista anzidetto comunica di aver previsto per il gravame in commento un impegno di spesa di € 100,00 oltre CAP e IVA e, quindi, complessivi € 126,88 (euro centoventisei/88);

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1) DI PROPORRE impugnativa avverso la sopra citata determinazione dirigenziale n. 392 del 7 dicembre 2016, con la quale la Regione Puglia ha confermato l'importo dell'ecotassa a carico dei Comuni per l'anno 2016 in misura superiore all'importo di €/t 5,16, per tutte le ragioni meglio esplicitate in premessa;

2) DI NOMINARE, per la rappresentanza e difesa dei diritti e interessi del Comune, l'Avv. Luigi Quinto da Lecce, con studio legale in via Garibaldi n. 43, in quanto già difensore dell'Ente nel giudizio pendente dinanzi al medesimo TAR nel quale andrà ad inserirsi il nuovo gravame per motivi aggiunti;

3) DI PORRE l'onere della spesa relativa al presente incarico, ammontante a complessivi **€ 126,88 (euro centoventisei/88)**, come determinata dal suddetto professionista e comunicata con propria nota PEC del 2.1.2017 (prot. gen. n. 56/17), sull'intervento 1.03.02.99.002-1.03/138 "*Spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimento danni*" del corrente bilancio in corso di formazione;

4) DI COMUNICARE copia del presente atto al professionista incaricato;

5) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di unanime votazione, immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 02/02/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 85 del Reg.).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

Data 02/02/2017

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/01/2017

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE